

DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2024/449 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2024

che adotta l'undicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica

[notificata con il numero C(2024) 524]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La regione biogeografica macaronesica, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende gli arcipelaghi delle Azzorre e Madera (Portogallo) e le Isole Canarie (Spagna) nell'Oceano Atlantico, come specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).
- (2) Con la decisione 2002/11/CE della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato l'elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco è stato aggiornato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/240 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I siti compresi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell'Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell'istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell'ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.
- (4) Dal 18 luglio 2022 al 6 febbraio 2023 gli Stati membri hanno proposto ulteriori siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica. Gli Stati membri hanno inoltre proposto di modificare le informazioni relative ai siti contenute nell'elenco dei siti di interesse comunitario per la regione biogeografica macaronesica.
- (5) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, dovrebbe essere adottato l'elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica. L'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE si applicano ai nuovi siti inclusi nell'elenco.
- (6) Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello dell'Unione sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati disponibili in quel momento.
- (7) Alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare le prescrizioni della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. Inoltre, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali tra quelli elencati nell'allegato I e di alcune specie tra quelle elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE presentano ancora lacune. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie.

⁽¹⁾ GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ Decisione 2002/11/CE della Commissione, del 28 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2002, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/240 della Commissione, del 26 gennaio 2023, che adotta il decimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica (GU L 36 del 7.2.2023, pag. 140).

